

ENEL – Società per azioni

TITOLO I COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1

- 1.1 La Società ha la denominazione: “ENEL Società per azioni” ed è regolata dalle norme del presente statuto.

Art. 2

- 2.1 La Società ha sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 137.
2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali.

Art. 3

- 3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art. 4

- 4.1 La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni ed interessenze e o straniere, nonché lo svolgimento, nei confronti delle società ed imprese controllate, di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto industriale che delle attività dalle stesse esercitate.
La Società attraverso società partecipate o controllate opera in particolare:
- a) nel settore dell'energia elettrica, comprensivo delle attività di produzione, importazione ed esportazione, distribuzione e vendita, nonché di trasmissione nei limiti delle normative vigenti;
 - b) nel settore energetico in generale, comprensivo dei combustibili, nel settore idrico ed in quello della tutela dell'ambiente;
 - c) nei settori delle comunicazioni, telematica ed informatica e dei servizi multimediali ed interattivi;
 - d) nei settori delle strutture a rete (energia elettrica, acqua, gas, teleriscaldamento, telecomunicazioni) o che offrano comunque servizi urbani sul territorio;
 - e) in altri settori:
 - aventi comunque attinenza o contiguità con le attività svolte nei settori sopra considerati;
 - che consentano una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate nei settori sopra considerati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: editoriale, immobiliare e dei servizi alle imprese;
 - che consentano una proficua utilizzazione dei beni prodotti e dei servizi resi nei settori sopra considerati;
 - f) nello svolgimento di attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di impianti; attività di produzione e vendita di apparecchiature; attività di ricerca, consulenza ed assistenza; nonché attività di acquisizione, vendita, commercializzazione e trading di beni e servizi, attività tutte riferite ai settori di cui alle precedenti lettere a), b), c), d).

- 4.2 La Società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria od a quelle delle partecipate o controllate medesime.
A tal fine la Società provvede in particolare:
- al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
 - al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime;
 - alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.
- 4.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico.

TITOLO III CAPITALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI

Art. 5

- 5.1 Il capitale sociale è di Lire 12.126.150.379.000 rappresentato da n. 12.126.150.379 azioni ordinarie del valore nominale di Lire 1.000 ciascuna.
- 5.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
- 5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Art. 6

- 6.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474 nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla legge.
Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.
Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

6.2 Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è titolare dei seguenti poteri speciali:

- a) gradimento da rilasciarsi espressamente all'assunzione da parte dei soggetti nei confronti dei quali operi il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che – come stabilito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – rappresentino una percentuale pari o superiore al 3% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata a cura del consiglio di amministrazione al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359-ter del codice civile;
- b) gradimento da rilasciarsi espressamente quale condizione di validità alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998 nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore stabilita con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale. Ai fini del rilascio del gradimento la CONSOB informa il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di gradimento deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data di comunicazione effettuata dalla CONSOB. In caso di rifiuto di gradimento o di inutile decorso del termine, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili;
- c) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della Società di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente clausola;
- d) nomina di un amministratore e di un sindaco effettivo. In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore o del sindaco così nominati, il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a nominare il relativo sostituto.

La permanenza delle ragioni che giustificano la sussistenza della clausola di cui al comma 1 del presente art. 6.2 è sottoposta a verifica dopo un periodo di cinque anni dall'inserimento, anche in considerazione dello stato di avanzamento del processo di liberalizzazione delle fonti di energia in Europa. Le eventuali modificazioni, all'esito di detta verifica, sono apportate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 7

- 7.1 Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista.

Art. 8

- 8.1 Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o mandatario di tutti i compartecipi.

Art. 9

- 9.1 L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità
- 9.2 L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 del codice civile in favore di dipendenti, ovvero a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile in favore di soggetti individuati con deliberazione assembleare.

Art. 10

- 10.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione in una o più volte.
- 10.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato in base alle norme vigenti, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Art. 11

- 11.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, a norma e con le modalità di legge.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Art. 12

- 12.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.
- 12.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, attesa la natura dell'attività svolta ai sensi dell'art. 4 del presente statuto.

Art. 13

- 13.1 Le procedure e le formalità per l'intervento in assemblea sono regolate dalle vigenti disposizioni normative in argomento.

Art. 14

- 14.1 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.
- 14.2 Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.
- 14.3 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società

Art. 15

- 15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato, o in assenza di entrambi, da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.
- 15.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.

Art. 16

- 16.1 L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.
- 16.2 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda o terza convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.
- 16.3 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 16.4 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.
- 16.5 I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17

- 17.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

17.2 Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre anni ed è rieleggibile a norma dell'art. 2383 del codice civile.

17.3 Gli amministratori, ad eccezione di quello nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto, vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale e pubblicate negli stessi modi sopra indicati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.

17.4 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

- 17.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, fatta eccezione per l'amministratore nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal consiglio di amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Art. 18

- 18.1 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 18.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società

Art. 19

- 19.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vice presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti. Il consiglio può essere altresì convocato nei modi previsti dall'art. 28.4 del presente statuto.
- 19.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche per audio/videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
- 19.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.
- 19.4 Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri o da uno se il consiglio è composto da tre membri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.
In tale ipotesi se il consiglio di amministrazione non è convocato entro 15 giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro trenta giorni, la decisione in argomento deve essere rimessa all'assemblea se ne fanno richiesta almeno due consiglieri o uno se il consiglio è composto da tre membri. L'assemblea sarà convocata senza ritardo dal consiglio di amministrazione o in difetto dal collegio sindacale.

Art. 20

- 20.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età

Art. 21

- 21.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 22

- 22.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta o da chi ne fa le veci e dal segretario.
- 22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Art. 23

- 23.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea degli azionisti.
- 23.2 Il consiglio di amministrazione, anche attraverso l'amministratore delegato, riferisce tempestivamente al collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 24

- 24.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinando i limiti della delega. Il consiglio, su proposta del presidente e d'intesa con l'amministratore delegato, può delegare per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.
- 24.2 Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Art. 25

- 25.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al presidente sia all'amministratore delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
- 25.2 I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza legale della Società pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Art. 26

- 26.1 Al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

Art. 27

- 27.1 Il presidente:
- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 25.1;
 - b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 15.1;
 - c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 19, 20.1;
 - d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE

Art. 28

- 28.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'assemblea elegge alt
Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in cinque o più società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati non controllate dall'ENEL S.p.a.
- 28.2 I sindaci effettivi, ad eccezione di quello nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto, e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 17.3 del presente statuto.
Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti nell'ordine un sindaco effettivo e un sindaco supplente. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente saranno nominati con le modalità previste dall'art. 17.3, lettera b); il candidato eletto che risulti ultimo nella graduatoria assumerà la carica di sindaco supplente.
Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.
La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto. In caso di sostituzione del sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente eletto con le modalità previste dall'art. 17.3, lettera b). Per la sostituzione del presidente del collegio sindacale si applica l'art. 6.2, lettera d) del presente statuto.
- 28.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.
- 28.4 Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio.

TITOLO VII BILANCI E UTILI

Art. 29

- 29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 29.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
- 29.3 Il consiglio di amministrazione potrà durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Art. 30

- 30.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 31

- 31.1 In caso di scioglimento della Società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E GENERALI

Art. 32

- 32.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 33

- 33.1 La Società continuerà a svolgere tutte le attività che - in base al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 1999 - risultano ad essa provvisoriamente affidate in attesa dell'attribuzione ad altri soggetti secondo le previsioni del decreto legislativo medesimo.